



Tribunale Ordinario di Modena

(SEZIONE SECONDA CIVILE)

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **3190/2023**

tra

Parte_1

ATTORE

e

CP_1

CONVENUTO

Controparte_2

SE

TERZO CHIAMATO

Oggi **16 ottobre 2025** innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.

All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.

Il Giudice

(dott. Roberto Masoni)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3190/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA 41058 VIGNOLA presso il difensore avv.

ATTORE

Contro

CP_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in 44042 CENTO presso il difensore avv. CONVENUTO

Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. elettivamente domiciliato presso il difensore avv.

TERZO CHIAMATO

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. *Parte_I* ha convenuto in giudizio la dr. *CP_I* per sentirla dichiarare responsabile dei danni subiti a seguito di intervento odontoiatrico.

La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo di poter chiamare in causa la propria assicurazione per la responsabilità professionale.

Autorizzata la chiamata, la terza chiamata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

In corso di causa si faceva luogo a c.m.u.

II. In via preliminare va rilevato quanto segue.

Con ordinanza in data 18 marzo 2025, il g.i., tenuto conto degli esiti della c.m.u., aveva rimesso le parti in mediazione per tentare un componimento.

Tuttavia, con successiva ordinanza in data 8 luglio 2025, si dava atto che nessuna delle parti aveva instaurato la procedura compositiva disposta con precedente ordinanza, avvisando le parti di "ogni effetto conseguente".

Da quanto precede consegue che va dichiarata l'improcedibilità della domanda.

La norma di nuovo conio è trasparente nell'indicare la conseguenza *tranchant* in caso di mancata ottemperanza all'ordine del giudice di esperire la mediazione delegata.

L'art. 5 *quater* d.lgs. n. 28 del 2010 dispone: "il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5,

commi 4, 5 e 6. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale".

In tal senso si pone la giurisprudenza: "quando la mediazione è disposta dal giudice, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, la mancata ottemperanza a tale invito determina l'improcedibilità della domanda "ab initio" svolta e non dell'eventuale impugnazione, giacché incide definitivamente sull'azione originaria e non sulla fase processuale" (Cass. 22 luglio 2023, n. 22.805. Per la giurisprudenza di merito, da ultimo, Trib. Arezzo 16 settembre 2024, in *IUS processo civile*).

Consegue pertanto la declaratoria di improcedibilità della domanda.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da **Parte_1** con atto di citazione notificato in data 11 maggio 2023,

1. dichiara l'improcedibilità della domanda;
2. dichiara tenuta e condanna l'attrice a rimborsare a **CP_1** [...] le spese processuali che si liquidano in complessivi € 7354 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al rimborso delle spese di c.t.p.;
3. dichiara tenuta e condanna l'attrice a rimborsare a [...] **CP_3** le spese processuali che si liquidano in complessivi € 6100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al rimborso delle spese di c.t.p.

Modena, 16 ottobre 2025

Il Giudice

(dr. Roberto Masoni)

